



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Mobilità e Trasporti

Regolamento disciplinante il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trasporto di merci in conto proprio, di cui alla Legge 06/06/1974 n. 298 in attuazione dell'art. 105 del D. Lgs. 31/03/1998 n.112 e dell'art. 68, comma 2 lett. f), della L. R. n. 9/2006. Definisce criteri tecnici e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Città Metropolitana di Cagliari in materia di rilascio di licenze di trasporto di cose in conto proprio.

Art. 2 – Definizione

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti o, nel caso di piccole imprese (art. 2083 c.c.), componenti della famiglia che collaborino nell'impresa (art 5 D.P.R. n. 783/77), che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali;
- b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
- c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Art. 3 – Esenzioni

Non sono soggetti alle norme del presente regolamento:

- a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
- b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;
- d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi

d'opera;

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

g) le autovetture e le motocarrozze destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui alle lettere precedenti comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 4 – Rilascio della licenza

L'esercizio del trasporto di merci in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla Città Metropolitana per le imprese che ivi hanno la residenza ovvero la sede unica o la sede principale. La licenza è rilasciata al numero di telaio o parte di esso per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi ed i semirimorchi da essi trainati.

Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero dei Trasporti, l'attività principale esercitata dall'impresa e le cose o le classi di cose trasportabili (l'elenco di detti codici sarà messo a disposizione degli utenti dal Servizio Trasporto Privato e Mobilità della Città Metropolitana di Cagliari).

Art. 5 – Domanda

La domanda tesa al rilascio di una licenza di trasporto di cose su strada in conto proprio, in carta legale e secondo la modulistica disponibile nel sit web dell'ente, deve essere inoltrata al Servizio Mobilità e Trasporto Privato della Città Metropolitana.

La domanda deve indicare chiaramente:

- i dati dell'impresa e, in particolare, la denominazione, la forma giuridica, la ragione sociale, la sede;
- l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 67 del D. Lgs. **n. 159 del 6 settembre 2011** e successive modificazioni ed integrazioni, per il titolare se ditta individuale, di tutti i soci nelle società in nome collettivo, dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, del legale rappresentante, per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione qualora in seno ad esso non siano stati delegati uno o più amministratori, nelle società di capitali;
- il tipo di richiesta: nuova licenza, licenza in sostituzione di quella provvisoria o duplicato (in quest'ultimo caso occorre precisarne la motivazione);
- se l'impresa ha già ottenuto in passato una licenza di trasporto ed è pertanto iscritta nell'elenco di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 298/74; in caso affermativo, occorre specificare il numero di iscrizione e/o la posizione meccanografica;
- i dati tecnici del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto (tipo, num. di telaio, targa);
- i codici che l'interessato chiede che vengano riportati sulla licenza, relativamente all'attività principale esercitata dall'impresa ed alle cose o alle classi di cose da trasportare.
- le specifiche esigenze di trasporto e, se del caso, ogni elemento o circostanza utile a dimostrare la complementarietà o l'accessorietà del trasporto rispetto all'attività principale;
- di disporre di addetti alla guida degli autoveicoli in misura non inferiore al 60% del numero di veicoli in disponibilità all'atto della domanda. Nel caso in cui il numero degli addetti alla guida risultasse inferiore al suddetto limite, l'impresa dovrà fornire idonee motivazioni e relativa documentazione tali da giustificare il mancato rispetto del limite medesimo, tenuto conto della natura dell'attività esercitata e delle caratteristiche tecniche dei veicoli.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificato della Camera di Commercio in corso di validità da cui risulti l'attività principale esercitata e la data di inizio della stessa. Per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione e per le persone

- fisiche non esercenti attività imprenditoriale, un atto notorio idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata;
2. atto identificativo del tipo di veicolo in originale o copia conforme;
 3. autorizzazioni, licenze, abilitazioni, iscrizioni ed in genere tutti i titoli, requisiti e condizioni richiesti per l'esercizio dell'attività medesima;
 4. copia della denuncia dei redditi d'impresa relativamente all'anno precedente a quello in cui si chiede la licenza;
 5. i dati economici di cui al successivo articolo 6 (fatti salvi i casi di esenzione previsti nel comma 2 dello stesso articolo), che devono corrispondere alle risultanze dei documenti contabili dell'impresa quali le fatture, i registri obbligatori tenuti ai fini I.V.A., i libri degli stipendi e paghe del personale ed in genere le scritture contabili obbligatorie, relativamente all'anno in corso;
 6. documento che attesti la disponibilità del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto;
 7. documentazione atta a comprovare l'esistenza e la natura del rapporto di lavoro degli addetti alla guida;
 8. per le imprese agricole, la documentazione necessaria alla dimostrazione del legittimo possesso di beni immobili necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa;
 9. permesso di soggiorno in corso di validità per titolari e dipendenti extracomunitari;
 10. copia della patente degli addetti alla guida;
 11. documento d'identità in corso di validità del titolare o dell'amministratore;
 12. una marca da bollo da Euro 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti);
 13. attestazione del versamento di un importo, stabilito con Decreto del Sindaco Metropolitan, in apposito conto corrente intestato all'a Città Metropolitana di Cagliari con la seguente causale: "rilascio licenza per autotrasporto merci in conto proprio";
 14. l'eventuale delega per la presentazione dell'istanza e/o per il ritiro della licenza;
 15. ulteriore eventuale documentazione atta a dimostrare il concreto esercizio dell'attività principale nonché il possesso di tutti i titoli, le condizioni ed i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il suo legittimo svolgimento;
 16. elenco completo dei veicoli dotati di licenza di trasporto e relativi rimorchi e semirimorchi ad essi agganciabili in possesso dell'impresa medesima con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, il tipo di disponibilità e delle relative portate;
 17. elenco completo delle macchine operatrici e/o agricole e macchinari vari in disponibilità, proprietà o in possesso dell'impresa, in base a giusti titoli, necessari per l'esercizio dell'attività principale;
 18. elenco degli addetti alla guida.

I certificati e documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14, possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni da redigersi secondo i modelli approvati dal Servizio e pubblicati sul sito web dell'ente.

Nel caso di associazioni ed Enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica che non esercitano attività imprenditoriale o che non hanno scopo di lucro, la domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive e la relativa documentazione atta a dimostrare:

- esistenza giuridica del soggetto
- i poteri di rappresentanza del richiedente
- le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite.

Le imprese di nuova costituzione (si considerano tali le imprese che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l'attività principale in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della locale Camera di Commercio) possono ottenere la licenza provvisoria con validità di diciotto mesi, non prorogabile né rinnovabile, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo nel tipo e nella portata indicata.

La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda corredata della documentazione di cui ai punti precedenti.

In caso di duplicato per smarrimento, furto o distruzione della licenza occorre aver reso denuncia agli organi di polizia e fornire all'ufficio copia della stessa ovvero rendere idonea dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta denuncia.

In caso di richiesta di duplicato anche per semplice aggiornamento della sede e/o per variazione della denominazione sociale, nonché di aggiornamento codici, variazione della portata utile, nonché ogni altra richiesta che comporti il rilascio di nuova licenza, è richiesto il versamento di un importo stabilito con Deliberazione di Giunta Provinciale, in apposito conto corrente intestato alla Città Metropolitana di Cagliari – viale Ciusa 6/8, 09100, Cagliari con la seguente causale: "richiesta variazione licenza autotrasporto merci in

conto proprio”.

Le somme versate, ai sensi del presente regolamento, costituiranno per l'Ente fondi a destinazione vincolata da impiegarsi esclusivamente per l'esercizio delle competenze in materia di autotrasporto.

Art. 6 – Dati economici

Fatte salve le imprese di nuova costituzione, per l'ottenimento delle licenze di trasporto occorre avere un volume d'affari, riferito all'attività principale dalla quale derivano le esigenze di trasporto, relativamente all'anno solare immediatamente precedente a quello di avvenuta presentazione dell'istanza ed a quello corrente, rispettivamente realizzato o presumibile, sulla base di documenti contabili dell'impresa (producibili in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D:P:R: 445/2000) che dettagli le fatture di acquisto e vendita, e comunque tale da giustificare l'impiego dei veicoli a disposizione; inoltre i costi parziali riferibili al trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività principale dell'impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché del loro valore intrinseco.

Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro ovvero coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3.000 (tremila) kg.

Art. 7 – Caratteristiche dei veicoli

Al fine di verificare la congruità delle richieste avanzate è necessario conoscere le caratteristiche tecniche del veicolo in relazione anche alla necessità di trasporto da soddisfare e al tipo di attività.

La domanda di licenza dovrà pertanto essere integrata dal documento tecnico del veicolo per il quale si richiede il rilascio della licenza e precisamente:

1. per veicolo usato: carta di circolazione, in originale o copia conforme, o certificato di approvazione;
2. per veicolo ancora da immatricolare: certificato di collaudo o certificato di conformità in originale o copia conforme;

Art. 8 – Tempi di rilascio della licenza

La licenza per il trasporto di cose in conto proprio sarà rilasciata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, completa della documentazione e degli allegati.

In ogni caso l'ufficio può richiedere alle imprese di fornire ulteriore documentazione o di rendere opportuni chiarimenti al fine di acquisire ogni elemento ritenuto utile ai fini del completamento dell'istruttoria.

Nel caso in cui l'Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dagli interessati, i termini del procedimento si interrompono e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

Art. 9 – Sanzioni disciplinari

Il Servizio Trasporto Privato e Mobilità della Città Metropolitana di Cagliari incaricato della tenuta dell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, ricevuta copia del verbale di contestazione da parte degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o a seguito di accertamenti effettuati d'ufficio, dà avvio al procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari, come di seguito specificate, qualora vengano a loro carico accertate le violazioni di cui agli articoli 62, 167 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) (disciplinanti la massa limite), nonché le violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n.727, e successive modifiche ed integrazioni se ed in quanto riconducibili alle violazioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del nuovo Codice della strada, nonché dei Regolamenti CEE vigenti in materia, la violazione degli artt. 6, 7 (disciplinanti, rispettivamente, la circolazione fuori e all'interno dei centri abitati) e 142 (disposizioni sui limiti di velocità), 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti), 189 (comportamento in caso di incidente), 192 (obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti) del nuovo codice della strada, nonché delle norme sul rapporto tra il numero dei veicoli rimorchiati e veicoli

idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa.

Altresì incorrono in sanzioni disciplinari le imprese che dispongono il trasporto di cose senza licenza oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza (trasporti abusivi).

Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:

a) nell'ammonizione, per i casi di minore gravità;

b) nella censura, per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'elenco provinciale dei trasportatori di cose per conto proprio da un mese a sei mesi, per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonizione o la censura.

d) nella radiazione dall'elenco di cui al punto precedente, nei casi di reiterate gravi violazioni.

Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogare si terrà altresì conto delle pregresse sanzioni subite dall'impresa nell'arco di un triennio, sulla base del seguente schema:

- cinque ammonizioni irrogate nell'arco di un triennio, comportano l'irrogazione di una censura;

- due censure irrogate nell'arco di un triennio, comportano l'irrogazione di una sospensione;

- due sospensioni irrogate nell'arco di un triennio, comportano la radiazione dall'elenco degli autotrasportatori di cose per conto proprio.

Le imprese radiate dall'elenco di cui sopra non possono ottenere la reinscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

In caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall'elenco di una impresa, il Servizio Mobilità e Trasporti comunicherà l'adozione dei provvedimenti ai competenti uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari, nonché alle forze di Polizia al fine di consentire l'adozione degli eventuali rispettivi provvedimenti di competenza.

Art. 10 – Sanzioni pecuniarie

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, il Servizio Trasporto e Mobilità della Città Metropolitana di Cagliari applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) euro a 500 (cinquecento) euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 689/81.

Le sanzioni di cui al comma 1 sono introitate dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Art. 11 – Revoca

La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 4.

La Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 36 della legge 298/74, si riserva di verificare, su segnalazione o comunque alla scadenza di ogni quinquennio dal rilascio della licenza, il permanere dei suddetti requisiti.

L'ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile qualora riscontri la insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.

La licenza viene altresì revocata qualora non vengano rispettate le disposizioni impartite dagli agenti verbalizzanti a seguito di sovraccarico superiore al 5% in concomitanza della violazione di cui all'art. 142 commi 1, 2 e 3 del nuovo codice della strada.

Il Servizio Mobilità e Trasporti dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 298/74, nelle ipotesi in cui le infrazioni richiamate dall'articolo 48 della citata legge assumano carattere di notevole gravità; la notevole gravità si configura in conseguenza del ripetersi delle infrazioni medesime.

Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90.

Art. 12 – Accesso agli sportelli

Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'autotrasporto di cose in conto proprio, esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, amministratori di società, ecc.);
- gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Città Metropolitana di

- Cagliari;
- i soggetti delegati dagli intestatari delle pratiche. In ogni caso chi accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità o l'apposito tesserino per i consulenti automobilistici e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una fotocopia del documento di identità del delegante.
 - Il Servizio Mobilità e Trasporti della Città Metropolitana di Cagliari provvede a raccogliere copia delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare: alle Direttive ed ai Regolamenti dell'Unione Europea esistenti in materia, alla L. 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Metropolitan.